

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Specializzata in materia d'impresa

Riunita in camera di consiglio e composta da:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore

Dott. Camillo Romandini Consigliere

Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 628/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 04.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:

CONSERF s.r.l.s., con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del legale rappresentante, p.i.v.a. 15374991006, **quale**

Il criterio del costo ammortizzato, introdotto nei modi sopra visti, si ritiene applicabile ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme prima citate e che lo hanno espressamente disciplinato.

Dall'importo come su calcolato, deve detrarsi l'importo, incontestato, di euro 1.102,11 che la banca ha già corrisposto, cosicché il credito residuo ammonta ad euro 1.933,13.

La banca deve pertanto condannarsi al pagamento di questa somma, in favore dell'appellante nella qualità di cui in epigrafe, oltre agli interessi legali dalla domanda.

4.Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in base alla domanda accolta, seguono la soccombenza della banca e si liquidano come in dispositivo.

Tra queste non possono ricomprendersi le spese della consulenza tecnica di parte, trattandosi di causa di natura documentale: cfr. sul punto, recentissima, Cass. del 2024 n.26729.

Le spese processuali liquidate vanno distratte in favore dell'Avv. Ruocco, il quale se ne è dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Conserf s.r.l.s. nella qualità di rappresentante negoziale del sig. Angelo avverso

l'ordinanza in epigrafe indicata nei confronti di IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A:

accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma l'ordinanza in epigrafe indicata:

condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante nella qualità in epigrafe descritta al pagamento della somma di euro 1.933,13 oltre interessi legali dalla domanda;

condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.400 per onorari oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro 1.700 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Andrea Ruocco, anticipatario.

Roma, 04.02.2025.

Il Presidente Relatore

Gianna Maria Zannella